

Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Adriano Sorci
adrianosorci@integraassociati.it

Dott. Federico Sorci
federicosorci@integraassociati.it

Avvocati

Avv. Alessandro Sorci – Patrocinante in Cassazione
alessandrosorci@integraassociati.it

Avv. Matteo Schippa
matteoschippa@integraassociati.it

Avv. Valeria Tocchio – Patrocinante in Cassazione
valeriatocchio@integraassociati.it

Consulenti del Lavoro

Dott. Elisa Eracli
elisaeracli@integraassociati.it

Collaboratori

Dott. Viviana Morozzi

Segreteria

Paola Lucertini
segreteria@integraassociati.it



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Studio Integra

Associazione professionale

Strada Pian della Genna n. 19
06128 Perugia
Tel. 075 500.47.95 – 075 501.89.00
Fax 075 501.89.00

Via Sacco e Vanzetti n. 25/B
06063 Magione (PG)
Tel. 075 84.31.04
Fax 075 84.17.80

www.integraassociati.it
info@integraassociati.it

C.F. e P. IVA 02710510542

Circolare 3 gennaio 2017

Assunzioni lavoratori disabili

Dal 1° gennaio 2017, l'obbligo di assumere un lavoratore disabile per chi ha alle proprie dipendenze tra 15 e 35 lavoratori scatta in maniera automatica, poiché è stato soppresso l'art. 3, comma 2 della Legge n. 68/1999 che subordinava tale obbligo solo in caso di nuove assunzioni. Quindi, se precedentemente l'obbligo di assumere un disabile scattava solo in caso di nuove assunzioni, ora il semplice fatto di avere dai 15 ai 35 dipendenti impone al datore di lavoro di avere alle proprie dipendenze il lavoratore disabile nei termini previsti per gli altri datori di lavoro (sessanta giorni dall'obbligo).

Altra novità concerne la computabilità dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro. Per questi ultimi, in particolare, viene stabilito che, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, la computabilità riguarda i lavoratori che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%. Dunque, i disabili non assunti tramite le liste di collocamento speciali possono essere computati nella riserva se la loro disabilità è anche pari al 60% e non solo superiore a tale percentuale.

Vanno computati nella quota di riserva i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro ed anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, purché:

- abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% (prima la percentuale doveva essere superiore al 60%);
- minorazioni ascritte dalla 1^a alla 6^a categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. n. 915/78;
- con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dagli organi competenti.

Restiamo a Vostra disposizione per i chiarimenti che dovessero occorrere.

Studio Integra